

Con riguardo poi alla recente diffusione di conti correnti caratterizzati da un costo fisso per il cliente che dovrebbe risultare indipendente dai servizi effettivamente utilizzati, vale osservare che nella maggior parte dei casi non c'è una completa informazione sull'offerta a canone e la clientela è portata a ritenere che la spesa a *forfait* sia onnicomprensiva, mentre effettivamente risulta dall'indagine che molti servizi sono poi pagati a parte. Inoltre i risultati dell'indagine mostrano che i conti a consumo nella maggior parte dei casi presentano, a parità di uso, una spesa annua più contenuta. In estrema sintesi, il confronto dei valori di spesa media per il conto corrente in Italia con quelli prevalenti all'estero ha mostrato che in Italia essa è assai più elevata. In particolare, le spese in Italia sono superiori a quelle prevalenti in Germania del 17% e in Olanda dell'83%.

Con riferimento all'esistenza di possibili ostacoli alla mobilità della clientela, l'indagine ha individuato numerosi elementi strutturali e/o comportamentali che possono contribuire a spiegare la debolezza delle osservate dinamiche competitive. Innanzitutto, nel corso del rapporto contrattuale la clientela è scarsamente informata dei costi associati al servizio di conto corrente. Come conseguenza, ciascun istituto di credito è in grado di isolare la propria clientela dal confronto competitivo e di esercitare un significativo potere di mercato che la rivalità tra concorrenti non è capace di disciplinare. Peraltro, in presenza di questa elevata segmentazione della domanda vi sono scarsi incentivi a competere in maniera aggressiva, essendo la domanda scarsamente reattiva ai segnali del mercato.

L'indagine conoscitiva ha permesso di evidenziare l'esistenza di una rilevante subottimalità della scelta da parte della clientela, da ricondursi principalmente alle caratteristiche non soddisfacenti dell'informazione. Le modalità attraverso le quali le condizioni economiche di tenuta del conto corrente sono comunicate alla clientela non agevolano la concreta valutazione del servizio e la comparazione delle alternative disponibili. La prassi non prevede un documento di sintesi contenente le voci di spesa per i servizi tipicamente utilizzati per la movimentazione (incassi e pagamenti) del conto corrente e, viceversa, viene generalmente redatto un foglio informativo distinto per ogni servizio acquistato. Come conseguenza, viene fornita alla clientela un'eccessiva quantità di dati difficilmente sintetizzabile e confrontabile. A tale riguardo, le analisi condotte indicano che la quantità di informazioni relative alle condizioni economiche del conto corrente fornite alla clientela tramite il relativo foglio informativo

appare tale da non agevolare una concreta valutazione del servizio richiesto e una sua comparazione tra i diversi fornitori. Infatti, si è rilevato che, ad esempio, il 66,6% dei fogli informativi non indica le condizioni riguardanti i bonifici, il 31,9% le condizioni del bancomat (quota annua e spese di emissione), il 67,8% dei fogli non riporta le spese del prelievo da ATM di banche diverse da quella di appartenenza, il 57% non indica le condizioni relative alla carta di credito, il 46,3% non riporta le condizioni relative alla gestione/emissione degli assegni, il 32,4% quelle circa le condizioni della domiciliazione o pagamento delle utenze. A ciò si aggiunga che non è immediato comprendere l'effettivo prezzo di alcuni servizi in quanto esso viene spesso scomposto in più parti il che non consente di risalire agevolmente alla spesa complessiva che il correntista deve sostenere per fruire del servizio richiesto. L'esempio più rilevante è la voce "spesa per scrittura", la quale è tipicamente separata dalla commissione per i singoli servizi ma, di fatto, deve essere a quest'ultima sommata di volta in volta.

Inoltre, sono diffusi ostacoli, di varia natura, alla mobilità della clientela, tra cui rientrano i costi di interruzione di alcuni servizi bancari e/o finanziari, come ad esempio i costi di chiusura del conto corrente, del conto titoli e dell'estinzione anticipata del mutuo, come pure la tempistica piuttosto lunga e/o incerta che il cambiamento della banca comporta per il cliente/correntista. Esistono poi vincoli alla mobilità della clientela connessi alla presenza di legami tra più servizi di natura bancaria e/o finanziaria, come ad esempio, in caso di chiusura del conto corrente, la richiesta di cessazione del servizio di domiciliazione automatica delle utenze, di restituzione della carta Bancomat e della carta di credito. Ciò può essere fonte di numerose difficoltà per il correntista, disincentivandolo a cambiare banca. A ciò si aggiunga che il 63,6% delle banche non consente il mantenimento del risparmio amministrato presso la banca, più del 18% non consente di mantenere il mutuo, il 21% i prestiti personali e più del 4% la polizza vita.

L'indagine, infine, ha consentito di rilevare il ricorso piuttosto diffuso ai contratti leganti, consistenti nel condizionare la vendita di un servizio alla vendita di un altro, senza che sia possibile acquistarli separatamente. In primo luogo, l'offerta abbinata non rende agevole, o rende impossibile, una puntuale analisi dei prezzi connessi ai singoli servizi, scoraggiando l'ingresso nel mercato di imprese che vogliano fornire uno solo dei due servizi. Inoltre tali pratiche, soprattutto se diffuse, possono causare una ulteriore riduzione della mobilità della clientela. Infatti, l'indagine ha confermato che: più del

64% delle banche incluse nel campione, che rappresentano il 59% dei correntisti, richiede che la prestazione di servizi di compravendita/gestione titoli avvenga in presenza di conto corrente; più del 42% delle banche richiede che venga aperto un conto per la concessione di un mutuo e più del 90% subordina il rilascio di una carta di credito all'apertura di un conto corrente.

L'esigenza di sollecitare e promuovere cambiamenti e/o interventi migliorativi da parte dell'offerta, così da favorire il confronto concorrenziale tra gli operatori altrimenti scarsamente innescato da una domanda in gran parte fidelizzata ha condotto l'Autorità a formulare alcuni suggerimenti. Tale necessità appare fondata, in termini economici, dall'emergere di una serie di peculiarità nel rapporto banca/correntista legata sostanzialmente all'elevato grado di fidelizzazione della clientela che in gran parte risulta sottratta alle pressioni concorrenziali. Infatti, l'esistenza di correntisti per nulla o scarsamente informati e come tali non in grado di selezionare il conto più adatto al proprio profilo, di fare un uso efficiente e razionale del conto corrente scelto e di cambiarlo successivamente ed eventualmente a fronte di offerte migliori di altre banche, insieme a una minoranza di soggetti meglio informati e in grado di selezionare e utilizzare il conto corrente nel modo più adatto in funzione del proprio profilo, consente alle banche di adottare strategie volte a estrarre dai primi margini di profitto anche elevati e di conservare il rapporto con la seconda tipologia di correntisti grazie a offerte più competitive. Ciò determina l'assenza di incentivi per le banche a informare la clientela sulle condizioni prevalenti (incluse la definizione dei servizi più appropriati in relazione alle caratteristiche della domanda) e strategicamente estendere condizioni migliori e più adeguate solo alla clientela più sofisticata. In questo modo la clientela di ciascuna banca rimane relativamente stabile: i correntisti più sofisticati non si muovono avendo già selezionato l'offerta migliore o potendola ottenere con la stessa banca e i correntisti meno informati sono catturati dalla loro banca che proprio per questo offre loro condizioni meno competitive. Alla luce di tali considerazioni l'Autorità ha ritenuto la semplice promozione della trasparenza non sufficiente, essendo necessario guidare le banche nelle modalità concrete (prospetti informativi sintetici, indicatori sintetici di costo ecc.) attraverso cui l'informazione viene fornita alla clientela.

I risultati dell'indagine hanno quindi condotto l'Autorità a formulare alcuni suggerimenti per favorire un incremento della pressione della domanda, e per questa via, un maggiore sviluppo delle dinamiche concorrenziali nel mercato dei servizi

bancari ai consumatori finali. Con riferimento alle modalità attraverso cui conseguire una maggiore trasparenza e agevolare la comparazione dei costi di tenuta dei conti correnti, l'Autorità ha suggerito: la redazione di fogli informativi sintetici che consentano al correntista l'immediata fruibilità delle informazioni relative ai parametri di scelta essenziali, quali la tipologia di servizi offerti e l'indicazione unitaria del loro costo complessivo, che aggreghi cioè tutte le diverse voci di costo in un unico valore; la garanzia di stabilità, almeno per un arco temporale minimo, delle voci di costo di tenuta e movimentazione del conto corrente; lo sviluppo di fonti informative, indipendenti dal sistema bancario, per la comparazione da parte della clientela dei costi dei conti correnti appropriati per il proprio profilo di consumo (motori di ricerca).

Con riferimento agli elementi che riducono gli ostacoli alla mobilità della clientela, l'Autorità ha suggerito: che il correntista venga informato annualmente in maniera sintetica della spesa effettivamente sostenuta per la tenuta del conto con l'indicazione della sua variazione rispetto all'anno precedente; nel caso di esercizio dello *ius variandi*, che il correntista venga informato dell'impatto complessivo delle condizioni variate sulla spesa annuale, unitamente a previsioni specifiche per l'effettività del diritto di recesso senza costi monetari anche per i servizi connessi al conto corrente; che vengano individuate modalità atte a mantenere in attività i servizi connessi al conto corrente per il tempo necessario a completare il trasferimento, al fine di evitare duplicazioni di costo per il correntista; che sia definita una durata temporale massima per l'esecuzione delle operazioni di trasferimento del conto corrente; che siano eliminati tutti i vincoli ingiustificati, contrattuali o di fatto, tra servizi di conto corrente e altri servizi, quali, ad esempio, finanziamenti, risparmio, titoli, polizze; che siano introdotti meccanismi che consentano la portabilità del numero del conto corrente.

ATTIVITÀ IMMOBILIARI***Inottemperanze******ING RPPSE HOLDING-8 GALLERY IMMOBILIARE***

Nell'ottobre 2006, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società ING RPPSE Holding B.V. (ING Holding), società facente parte del gruppo ING, attivo nella prestazione di servizi finanziari a livello mondiale e nel settore bancario, assicurativo e di gestione patrimoniale, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. L'operazione, tardivamente comunicata, riguardava l'acquisizione, tramite la società ING-RPPSE Holding Lingotto Spa, dell'intero capitale sociale della società 8 Gallery Immobiliare Srl, attiva nel settore della proprietà immobiliare destinata ad uso commerciale.

L'Autorità ha considerato che l'operazione, comportando l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90 e risultava, inoltre, soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale nell'ultimo esercizio dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1, della stessa legge. Tenuto conto della modesta incidenza concorrenziale dell'operazione, dell'assenza di dolo, della comunicazione spontanea benché tardiva, del ridotto lasso temporale intercorso tra la realizzazione dell'operazione e la sua comunicazione, l'Autorità ha comminato alla società ING Holding una sanzione amministrativa di 5 mila EUR.

ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE DEGLI USI TARIFFARI IN MATERIA DI SERVIZI DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE

Nell'aprile 2006, l'Autorità ha inviato un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, alla Camera di Commercio di Venezia, a Unioncamere e al Ministro delle attività produttive in ordine alla compatibilità dell'attività di rilevazione degli usi tariffari in materia di servizi di mediazione immobiliare con la disciplina a tutela della concorrenza. La normativa vigente, contenuta nel Regio decreto 20 settembre 1934, n.

2011, nella Circolare ministeriale 2 luglio 1964 n. 1965/C allegato B, e nella legge n. 38/89, dispone che le Camere di Commercio provvedono all'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari nell'ambito della provincia e dei comuni ed alla compilazione delle relative raccolte, oggetto di revisione periodica. La disciplina relativa alla procedura di accertamento e revisione degli usi, uniforme sull'intero territorio nazionale, prevede che un'apposita Commissione Provinciale Usi, composta in prevalenza da rappresentanti delle diverse categorie economiche, organizzi e coordini le operazioni di revisione degli usi stessi. Tale organismo opera mediante Comitati Tecnici, anch'essi composti di membri provenienti in larga parte dal mondo economico, i quali effettuano la rilevazione e formulano la proposta alla Commissione Usi nell'ambito di un'apposita riunione, alla quale intervengono anche i rappresentanti delle categorie aventi interessi contrapposti nella specifica materia oggetto di rilevazione.

In relazione a tale quadro normativo, l'Autorità ha espresso talune osservazioni che attengono sia al piano dei soggetti coinvolti che alla metodologia seguita nella rilevazione degli usi, in quanto suscettibili di ripercuotersi negativamente sulla dinamica concorrenziale del settore. Sotto il primo profilo, l'Autorità ha sottolineato la mancanza della necessaria indipendenza dei soggetti preposti all'attività di rilevazione degli usi rispetto agli operatori economici interessati, tenuto conto delle modalità di composizione dei comitati tecnici e della circostanza che i rappresentanti degli interessi contrapposti intervengono soltanto al momento della presentazione dei lavori del comitato tecnico alla commissione usi, ai fini dell'approvazione. In tale prospettiva, l'Autorità ha altresì censurato la prassi normalmente seguita dai comitati tecnici che sono soliti associare ai propri lavori le associazioni di categoria più importanti. In questo modo le associazioni di categoria possono intervenire, in modo anche incisivo, nella definizione di aspetti essenziali per l'attività di mediazione, inclusa la misura della provvigione.

Con riferimento alla metodologia da seguire nell'accertamento degli usi, l'Autorità, sulla base anche di quanto emerso nell'ambito di un precedente procedimento istruttorio³², ha osservato che talvolta sono stati definiti valori obbligatori per le transazioni future al livello ritenuto soddisfacente, anziché rilevato sulla base di una metodologia oggettiva, di tipo storico-statistica o ispirata a dati pubblici. Infine,

³² Provvedimento *Guardia di Finanza/Federazione Italiana Agenti Immobiliari*, in Bollettino n. 13/04

l'Autorità si è soffermata su un aspetto specifico rilevato nella Raccolta degli Usi 1990-1995 della Camera di Commercio di Venezia, ma avente in realtà interesse più generale, relativo alle modalità con le quali viene esposto il risultato dell'attività di rilevazione degli usi, sottolineando la necessità di evitare l'uso di espressioni ambigue che possano essere interpretate in senso prescrittivo e impositivo delle percentuali da richiedere in futuro.

In conclusione, l'Autorità ha ritenuto che l'attività di rilevazione degli usi deve i) essere svolta da soggetti indipendenti dagli operatori economici interessati e dalle associazioni di categoria del settore; ii) seguire una metodologia di rilevazione di tipo storico-statistico e non di proposta di valori ritenuti adeguati da applicare in futuro; iii) presentare i risultati dell'attività svolta con espressioni che non possano essere lette in senso prescrittivo circa la misura delle provvigioni da applicare alle transazioni future. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha auspicato anche che, in attesa che vengano apportate le necessarie modifiche alla normativa vigente, le Camere di Commercio utilizzino l'ampia autonomia ad esse riconosciuta in senso pro-concorrenziale, vietando il coinvolgimento delle associazioni di categoria nei lavori dei comitati tecnici, adottando una metodologia di rilevazione di tipo oggettivo ed evitando di presentare i risultati dell'attività di accertamento con espressioni ambigue quanto al loro valore vincolante per le contrattazioni future.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, IMPRENDITORIALI, RICREATIVE E SPORTIVE

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha concluso un'istruttoria ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE nel settore dei servizi professionali resi dai medici veterinari, accettando gli impegni proposti dalle parti (ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO); nel quadro del controllo delle operazioni di concentrazione, ha avviato due procedimenti volti a valutare la compatibilità con la legge n. 287/90 di due operazioni di

concentrazione nel settore dei servizi di vigilanza (BS INVESTIMENTI SGR/RAMO D'AZIENDA S.A.F.E.-SOCIETÀ AUTOTRASPORTI FIDUCIARI EUROPEI E BS INVESTIMENTI SGR/SECURCONTROL (MACERATA)-SECURCONTROL (ASCOLI PICENO)-METROPOL SECURITY SERVICE), sono state inoltre sanzionate nove inottemperanze all'obbligo di comunicazione preventiva di operazioni di concentrazione nel settore sanitario; infine, l'Autorità ha effettuato undici interventi di segnalazione in merito a disposizioni distorsive della concorrenza nell'ambito di attività professionali e imprenditoriali (SEGNALAZIONE SULL'ATTRIBUZIONE ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI COMPETENZE SUL REGISTRO DEI REVISORI DEI CONTI; SEGNALAZIONE SULL'ACCORDO DELLA REGIONE TOSCANA RELATIVO AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1015; SEGNALAZIONE SULL'ACCORDO TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE OO.SS. DI CATEGORIA PER LA MEDICINA GENERALE; PARERE SULLA BOZZA DI REGOLAMENTO UIN MATERIA DI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA; SEGNALAZIONE SUGLI ESAMI PRATICI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA – DOPPI COMANDI; PARERE SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO TELEMATICO DENOMINATO 'SERVIZIO TELEMATICO DELL'AUTOMOBILISTA' (S.T.A.); SEGNALAZIONE SULLE ISTRUZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONSULENZA IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DELLA MISURA 'Y' (AIUTI PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE); PARERE SULLO SCHEMA TERRITORIALE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE AUTOSCUOLE NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA; PARERE SUL SERVIZIO DI RICERCA CONTINUATIVA PER VIA TELEMATICA; PARERE SULLE NORME PER LA MESSA IN SERVIZIO ED UTILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE; SEGNALAZIONE SULLE NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ COOPERATIVE). Al 31 marzo 2007, sono in corso due indagini conoscitive, rispettivamente, nel settore sanitario (SETTORE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE OSPEDALIERE) e degli ordini professionali (INDAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE IL SETTORE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI).

*Intese**ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO*

Nel febbraio 2006, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 81 del Trattato Ce, nei confronti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) e dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, accettando gli impegni proposti dalle due associazioni ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 e chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione. L'istruttoria era stata avviata a seguito della denuncia di un medico veterinario, iscritto all'Ordine della provincia di Torino, il quale lamentava di aver subito tre procedimenti disciplinari, terminati con la sospensione di tre mesi dall'esercizio dell'attività nel 1996 e di sei mesi negli anni 1999 e 2004 per violazione delle norme contenute nel codice deontologico adottato dalla FNOVI in materia di inderogabilità delle tariffe minime e di pubblicità sanitaria.

Nel provvedimento di avvio, l'Autorità aveva ritenuto che alcune disposizioni contenute nel codice deontologico adottato dalla FNOVI potessero restringere l'autonomia dei veterinari nella fissazione del prezzo delle prestazioni professionali. Infatti, le tariffe minime adottate dall'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, obbligatorie in base al codice deontologico, apparivano volte a uniformare il livello dei prezzi dei servizi professionali, impedendo agli utenti di beneficiare di prestazioni a prezzi più convenienti e prevedendo sanzioni disciplinari a carico degli iscritti che non applicavano le tariffe stabilite. Inoltre, i vincoli alla possibilità di pubblicizzare i servizi offerti potevano risultare idonei a restringere la concorrenza tra professionisti, ostacolando la diffusione di informazioni necessarie a consentire scelte consapevoli da parte dei consumatori.

Nel corso dell'istruttoria, le parti hanno presentato impegni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90. In particolare, l'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino si è impegnato ad abrogare, a far data dal 30 novembre 2006, le tariffe minime e il divieto di pubblicità sul tipo di servizi offerti e sui costi delle prestazioni, a non adottare nuovamente in futuro minimi tariffari e a non avviare procedimenti disciplinari (disponendo l'archiviazione di quelli

già avviati) per violazione di prescrizioni su imposizioni tariffarie ovvero limitative del diritto di svolgere pubblicità.

Gli impegni presentati dalla FNOVI hanno riguardato invece specificamente alcune disposizioni del codice deontologico. In particolare, la FNOVI si è impegnata a intervenire sul codice, in modo da consentire ai medici veterinari la pubblicità su titoli e specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto, l'onorario e i costi complessivi delle prestazioni, nonché a introdurre una disposizione in base alla quale il professionista determina con il cliente il compenso professionale, ad abrogare altre norme in contrasto con la concorrenza come pure la previsione di una distanza minima tra le strutture veterinarie. Infine, la Federazione si è impegnata a sottoporre all'Autorità tutte le eventuali future revisioni del codice deontologico rilevanti ai fini della tutela della concorrenza.

L'Autorità ha ritenuto che tali impegni fossero idonei a risolvere i profili limitativi dell'autonomia dei medici veterinari contestati nel provvedimento di avvio, adeguando il codice deontologico e le attività svolte dalle associazioni ai principi concorrenziali in materia di servizi professionali, in linea con gli auspici più volte formulati dall'Autorità. Per tale ragione, l'Autorità ha reso obbligatori tali impegni e ha disposto la chiusura del procedimento nei confronti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani e dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, senza accertare l'infrazione.

Concentrazioni

BS INVESTIMENTI SGR/RAMO D'AZIENDA S.A.F.E.-SOCIETÀ AUTOTRASPORTI FIDUCIARI EUROPEI e BS INVESTIMENTI SGR/SECURCONTROL (MACERATA)-SECURCONTROL (ASCOLI PICENO)-METROPOL SECURITY SERVICE

Nel febbraio 2007, l'Autorità ha avviato due procedimenti istruttori nei confronti della società BS Private Equity Spa e delle sue controllate BS Investimenti SGR Spa, Sicurglobal Spa e Sicurglobal Vigilanza Srl con riferimento all'acquisizione da parte di quest'ultima di un ramo d'azienda della Società Autotrasporti Fiduciari Europei - S.A.F.E., attivo nella provincia di Pavia, e delle società Securcontrol, Securcontrol PSG

e Metropol Security Service, attive nelle province di Macerata, Pesaro-Urbino, Ascoli Piceno, Teramo e Fermo. Le istruttorie sono volte a verificare se le due operazioni comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato dei servizi di vigilanza nelle province interessate. L'Autorità ha infatti considerato che tali acquisizioni darebbero vita ad un soggetto con quote di mercato elevate, oscillanti tra il 45 e il 55 per cento, le quali devono inoltre essere valutate alla luce delle rilevanti restrizioni regolamentari che connotano il settore in esame, tra cui, in particolare, la necessità di ottenere la licenza prefettizia per accedere al mercato, nonché specifiche autorizzazioni per l'utilizzo di due importanti variabili concorrenziali quali l'assunzione di nuovo personale e la fissazione dei prezzi. In un contesto in cui la presenza di tali barriere contribuisce a rendere il settore scarsamente competitivo, la riduzione del numero di imprese concorrenti in ogni provincia interessata è apparsa suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli per la concorrenza.. Al 31 marzo 2007, l'istruttoria è in corso.

Inottemperanze

INOTTEMPERANZE ALL'OBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE NEL SETTORE SANITARIO

Nell'aprile 2006, l'Autorità ha concluso nove procedimenti istruttori nei confronti di Casaverde Spa, Holding Sanità e Servizi Spa, Redancia Srl e Rehab Srl per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. Le quattro società acquirenti sono attive nel settore sanitario, della riabilitazione e dell'assistenza psichiatrica e appartengono tutte al gruppo CIR-Compagnie Industriali Riunite Spa operante, oltre che nel settore sanitario, in vari settori industriali, tra i quali quello dell'energia elettrica e del gas naturale, dei mezzi di comunicazione e dei componenti per autoveicoli. Le società acquisite (Residence Ducale Srl, L'Orchidea Srl, Icos Scarl, La Margherita Srl, Villa Margherita Srl, Redancia Srl, Cima Srl, Centro Studi Risorse Srl, Medicom Srl) sono attive in vari mercati afferenti al più ampio settore delle prestazioni sanitarie.

L'Autorità ha considerato che ciascuna delle nove operazioni tardivamente comunicate, comportando l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituiva una

concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90 e risultava inoltre soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale nell'ultimo esercizio dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1, della stessa legge. Nel determinare l'ammontare della sanzione, l'Autorità ha tenuto conto dell'assenza di dolo, della comunicazione spontanea, seppure tardiva, delle operazioni nonché della loro modesta incidenza concorrenziale. Sulla base di tali elementi, l'Autorità ha comminato alle società acquirenti sanzioni amministrative per un ammontare complessivo pari a 45 mila EUR.

Attività di segnalazione

ATTRIBUZIONE ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI COMPETENZE SUL REGISTRO DEI REVISORI DEI CONTI

Nel settembre 2006, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge n. 287/90, ha trasmesso al Parlamento e al Governo alcune osservazioni in ordine alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28, recante "Attribuzione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori dei conti, a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34". In particolare, l'articolo 6 di tale decreto riconosce al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili un potere di proposta del regolamento per la formazione continua dei revisori contabili, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia. L'articolo 7 affida al medesimo Consiglio il compito di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti previsti per le società e dei requisiti di onorabilità previsti per le persone fisiche ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori contabili, nonché la sussistenza delle cause che determinano la sospensione e/o la cancellazione dal registro dei revisori contabili.

Con riferimento all'articolo 6, l'Autorità ha osservato che il riconoscimento in capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze in materia di formazione continua risulta idonea ad attribuire ingiustificati vantaggi concorrenziali a favore della categoria professionale dei dottori commercialisti e dei revisori contabili. Poiché infatti l'iscrizione nel registro dei revisori contabili non è

riservata soltanto ai soggetti appartenenti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, tale Ordine avrebbe la possibilità di discriminare i non iscritti. D'altra parte, l'adozione del regolamento con decreto ministeriale non elimina la possibilità che, in sede di predisposizione della proposta, il Consiglio nazionale possa orientare le scelte dell'amministrazione in materia di formazione professionale. Con riferimento all'articolo 7, l'Autorità ha osservato in generale che la delicatezza della funzione di controllo richiederebbe che l'organo a ciò deputato sia tale da garantire, in ragione della sua composizione, un'effettiva terzietà ed imparzialità. L'affidamento di tale importante funzione a un Ordine che, attraverso i propri iscritti, può contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza con altri professionisti assume specifica rilevanza sotto il profilo concorrenziale, in ragione del fatto che tale potere può attribuire alla categoria professionale un ingiustificato vantaggio concorrenziale.

L'Autorità ha ritenuto infine che entrambe le previsioni fossero sprovviste dei requisiti di necessità e proporzionalità. La mera razionalizzazione della gestione e tenuta del registro dei revisori contabili non richiede infatti l'attribuzione dei penetranti poteri in questione al Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; d'altra parte, l'assenza di un nesso di strumentalità comporta che anche il parametro della proporzionalità non sia rispettato. Per tali ragioni, l'Autorità ha auspicato una revisione della normativa vigente al fine di adeguarla ai principi concorrenziali.

*ACCORDO DELLA REGIONE TOSCANA RELATIVO AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE,
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1015*

Nel luglio 2006, l'Autorità ha trasmesso una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, al Presidente della Regione Toscana in merito alle modalità di accesso alla professione di medico di medicina generale convenzionato con il sistema sanitario nazionale, disciplinate con delibera della Giunta regionale del 17 ottobre 2005, n. 1015, di recepimento del pre-accordo collettivo regionale sulla medicina generale. In particolare, tale accordo prevede che nelle aree territoriali con più di 40 mila abitanti il rapporto ottimale medico di base/numero di pazienti sia pari a un medico ogni milleduecento abitanti, anziché ogni mille, come stabilito in precedenza. Inoltre, nelle aree con meno di 40 mila abitanti, laddove vi sia un medico con meno di 300 pazienti

ed almeno altri due medici con meno di 1500 pazienti, non sia possibile bandire nuove procedure per colmare eventuali zone carenti. Secondo la Regione Toscana, tale limitazione all'accesso sarebbe volta alla creazione della figura del medico di base a tempo pieno.

Al riguardo, l'Autorità ha osservato che l'incremento del rapporto ottimale medico di base/cittadini incide significativamente sulle possibilità di accesso alla libera professione di medico di base e non risulta indispensabile rispetto all'obiettivo perseguito. Al contrario, l'Autorità ha evidenziato che l'esistenza di una concorrenza effettiva e potenziale tra medici di base nel medesimo ambito distrettuale, perseguibile attraverso un numero più ampio possibile di medici di base disponibili ad acquisire assistiti, costituisce il più importante incentivo per la fornitura di una maggiore qualità del servizio pubblico sanitario.

Con riferimento alla sospensione dei bandi per le zone carenti negli ambiti territoriali con meno di 40 mila abitanti, l'Autorità ha ribadito le osservazioni già espresse con riguardo a un simile accordo riguardante la Regione Calabria³³. Tale misura comporta una restrizione ingiustificata dell'offerta, che lede anche l'interesse dei pazienti a ottenere servizi di assistenza migliori. Peraltro tali misure non sono state ritenute giustificate per il raggiungimento degli obiettivi di riorganizzazione e contenimento della spesa pubblica.

ACCORDO TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE OO.SS. DI CATEGORIA PER LA MEDICINA GENERALE

Nell'ottobre 2006, l'Autorità ha inviato una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, al Presidente della Regione Lombardia, in merito alle modalità di accesso alla professione di medico di medicina generale convenzionato con il sistema sanitario nazionale, disciplinate nella delibera della Giunta Regionale n. 42041/99 recante "Accordo tra la regione Lombardia e le OO. SS. di categoria per la medicina generale". Nelle linee essenziali, tale Accordo prevede che un nuovo medico di base possa essere nominato se in un dato ambito, in cui operano diversi medici di base, la

³³ Segnalazione *Modalità di accesso alla professione di medico di medicina generale convenzionato con il Sistema Sanitario nazionale della Regione Calabria*, del 19 ottobre 2005, in Bollettino n. 41/2005.

differenza tra la somma dei massimali potenziali dei medici attivi in tale ambito e la somma di tutti gli assistiti dei medesimi medici sia inferiore a cinquecento assistiti.

L'Autorità ha ritenuto che tale previsione comporta effetti restrittivi nell'accesso alla libera professione di medico di base in Lombardia. Essa riduce infatti ingiustificatamente il numero di medici di base attivi in un determinato ambito territoriale e restringe le possibilità di scelta degli assistiti. L'Autorità ha inoltre escluso che le motivazioni addotte dalla Regione Lombardia per giustificare tale restrizione, tra cui obiettivi di efficienza organizzativa e contenimento della spesa pubblica, fossero necessarie e proporzionate. Sulla base di tali elementi, l'Autorità ha auspicato una modifica della previsione in questione al fine di consentire l'effettivo accesso alla professione di medico di medicina di base e di garantire agli utenti del servizio sanitario nazionale una più ampia tutela del diritto alla salute.

BOZZA DI REGOLAMENTO SUGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA

Nel luglio 2006, l'Autorità ha inviato al Governo un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, riguardante la bozza di Regolamento adottata nell'ottobre 2005 dalla Commissione per la riforma degli esami di abilitazione alla professione di odontoiatra, evidenziando taluni profili suscettibili di porsi in contrasto con i principi a tutela della concorrenza. In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso alla professione di odontoiatra, il provvedimento prevedeva, quale condizione per l'ammissione all'esame di abilitazione, lo svolgimento di un tirocinio formativo della durata di nove mesi, nonché l'obbligo di ripeterlo in caso di mancato superamento della prova scritta per due volte consecutive.

Al riguardo, l'Autorità ha osservato che la disciplina in quel momento vigente non prevedeva lo svolgimento di alcun tirocinio e che per l'accesso alla professione di medico-chirurgo la durata del tirocinio prescritto era di soli tre mesi. Richiamando la necessità che i requisiti di accesso alle professioni non introducano ingiustificate restrizioni di tipo quantitativo, l'Autorità ha ritenuto che l'introduzione del tirocinio obbligatorio per lo svolgimento di una professione che ne era priva dovesse essere adeguatamente motivato. L'Autorità ha in ogni caso sottolineato l'importanza di

introdurre meccanismi atti a garantire ai neolaureati in odontoiatria pari opportunità di accesso al tirocinio.

Con riferimento all'esame di abilitazione, l'Autorità ha rilevato che la bozza di regolamento, oltre a rendere più gravoso l'esame attraverso l'introduzione di un'ulteriore prova orale, attribuiva un ruolo determinate agli Ordini professionali, i cui membri avrebbero rappresentato la maggioranza nei Comitati preposti alla definizione delle prove di esame e alla correzione degli stessi. Al fine di salvaguardare il principio di imparzialità delle procedure di accesso all'esercizio della professione di odontoiatria, l'Autorità ha sottolineato la necessità di evitare che la valutazione dei candidati venga svolta da professionisti concorrenti ed ha auspicato che le autorità competenti non dessero seguito alla bozza di regolamento, la quale avrebbe introdotto una disciplina assai più restrittiva rispetto a quella vigente. Laddove si volesse comunque procedere a una riforma della materia al fine di migliorare la formazione dei giovani odontoiatri, l'Autorità ha suggerito l'introduzione del tirocinio professionale nell'ambito dei corsi universitari al fine di garantirne un accesso paritario e di non ritardare ingiustificatamente l'ingresso nel mondo del lavoro dei neolaureati in odontoiatria.

ESAMI PRATICI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA – DOPPI COMANDI

Nel giugno 2006, l'Autorità ha inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, in merito agli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla circolare emanata il 28 luglio 2005 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di "esami pratici per il conseguimento delle patenti di guida. Doppi comandi". In particolare, l'Autorità ha espresso alcune osservazioni in ordine alla previsione inerente il divieto di utilizzare autovetture con doppi comandi ai fini dell'esercitazione alla guida.

Al riguardo, l'Autorità ha in primo luogo escluso che tale previsione potesse interpretarsi come finalizzata a tutelare la sicurezza stradale, dal momento che il Codice della strada, pur auspicando l'uso di simili autovetture, consente al titolare del cosiddetto "foglio rosa" di esercitarsi, per il periodo antecedente l'esame di guida, alla guida di autoveicoli non dotati di doppi comandi. D'altra parte, non sussistendo una specifica riserva di attività per le autoscuole che possa giustificare il divieto di noleggiare vetture dotate di doppi comandi per l'esercitazione alla guida, l'Autorità ha